



Associazione **Acqua Bene Comune** - APS

C.F. 97738170584



Pescara, 02/06/2026

Comune di Pescara – Sindaco
Comune di Pescara – assessore all’ambiente
Comune di Pescara – ufficio bonifiche
ARPA Abruzzo
Polizia provinciale di Pescara
ASL di Pescara
Regione Abruzzo – servizio bonifiche
Regione Abruzzo – servizio V.I.A.

OGGETTO: Lotto 1 “Stralcio 1C Parco Centrale” del Sito PE900089_EX AREA DI RISULTA – ulteriori osservazioni alla Conferenza dei Servizi e diffide

In relazione al procedimento in corso relativo all’intervento in oggetto, oltre a quanto già precedentemente comunicato lo scorso 28/06/2026, si osserva anche quanto segue.

1) Questione economica/responsabile della contaminazione

Abbiamo consultato l’atto di compravendita del 2001 dell’intera area di risulta sottoscritto da RFI, quale cedente, e Comune di Pescara, quale acquirente.

Non vi è alcun riferimento, diretto o indiretto, a questioni attinenti obblighi di bonifica trasferiti all’acquirente, potenziali manleve ecc.

Non a caso nell’ordinanza sindacale del 2016 sulle acque sotterranee vi è un passaggio in cui il Comune di Pescara afferma di essere proprietario non responsabile “*fatto salvo il diritto di rivalersi*” su terzi.

Pertanto, **tutte le considerazioni sulle limitazioni di tipo economico alla base della preposta espressa nel PFTE non hanno alcun senso**, in quanto l’onere della bonifica spetta, secondo il noto principio comunitario “*chi inquina paga*” al responsabile della contaminazione che, peraltro, avrebbe dovuto essere individuato da anni.

Delle due l’una: o il Comune di Pescara erra nel presentarsi proprietario non responsabile oppure esiste un altro soggetto responsabile della contaminazione.

Facciamo notare, tra l’altro, che proporre e approvare un progetto di Messa in Sicurezza Permanente pretermettendo l’individuazione del responsabile della Contaminazione, potrebbe essere argomento speso in futuro proprio dal responsabile della contaminazione

per evitare interventi di bonifica integrale più costosi visto che la MISP è stata proposta proprio dall'attuale proprietario non responsabile.

Lo stesso responsabile della contaminazione potrebbe altresì ulteriormente eccepire, davanti a una richiesta futura di bonifica integrale, che la rimozione e la ricostituzione delle opere ormai realizzate (il parco e i relativi manufatti) sarebbero costi impropri da affrontare visto che sarebbero stati realizzati dal proprietario con la piena consapevolezza degli attuali limiti del procedimento.

Tutto ciò comporterebbe **un evidente danno patrimoniale per il Comune di Pescara visto che la Messa in Sicurezza Permanente determina un vincolo urbanistico permanente sull'area con limitazioni d'uso della proprietà comunale** come ha tenuto a precisare ARPA nella nota prot. n. 37998 del 12/09/2025 in cui si ammette che *“la realizzazione dell'intervento di messa in sicurezza permanente (nel seguito capping) andrà a costituire un vincolo che limiterà le previsioni di sviluppo urbanistico”*.

Non a caso lo stesso PFTE ammette che *“Sulla base delle simulazioni svolte con il software Risknet 3.2, è emerso che non tutte le aree sono idonee per la localizzazione dei previsti piccoli manufatti con funzione di punto - ristoro. In particolare non sono idonee alla localizzazione di piccoli volumi indoor le aree competenti ai poligoni che formano la sorgente S1 (Spz10, Spz9, Spz8, T8, T1, SPz12). Quindi come limitazione d'uso si raccomanda l'esclusione della realizzazione di edifici nelle aree competenti ai punti di indagine Spz10, Spz9, Spz8, T8, T1, SPz12,...”*

Diffidiamo, dunque i funzionari a vario titolo coinvolti nel procedimento ad astenersi da decisioni che possono, direttamente o indirettamente, comportare un danno patrimoniale al comune di Pescara.

2) Il cantiere del Permesso di Costruire 005/2026/P

Su un'area limitrofa al lotto in questione (angolo nord-est) è in corso un cantiere condotto dalla società Biolux Costruzioni s.r.l., che ricade all'interno della fascia di 30 metri in cui è stata estesa l'Analisi di Rischio allegata alla documentazione per l'intervento in oggetto.

PFTE LOTTO 1- SUB AMBITO 1C
BONIFICA AMBIENTALE DEL PARCO CENTRALE PESCARA

Analisi di Rischio Sito Specifica



Figura 29 – distanza effettiva fra sorgente della contaminazione e recettori professionali esposti >> 50 metri

Tale analisi di rischio condotta sullo stato di fatto ha accertato che esiste una **non conformità** per l'uso commerciale entro i 30 metri dalla sorgente S1, nonostante nei dati di input sia stata inserita la presenza di pavimentazione (per i negozi). Secondo la relazione *“Si rileva invece rischio da suolo profondo per esposizione indoor”* e *“I contaminanti che danno rischio sono etilbenzene e la frazione alifatica C5- C8, riscontrati nello spessore fra 4 e 5 metri del sondaggio spz9.”*

Inoltre secondo la relazione, per quanto riguarda la falda la contaminazione *“non crea impatto sanitario ma solo ambientale. **Si sottolinea il ruolo della pavimentazione allo stato attuale.**”* (neretto nostro, ndr).

Visto che nel cantiere in questione, che rientra pure nel perimetro dell'Ordinanza 2016 che segnalava la potenziale contaminazione della falda in un'area più estesa rispetto a quella dell'area di risulta, sono stati operati scavi nel terreno e perforazioni per le palificazioni (qui sotto foto raccolta sabato scorso) e altre lavorazioni, e che il terreno risulta scoperto da tempo, ci si chiede a quale rischio siano stati esposti i lavoratori nonché i fruitori delle aree limitrofe, tenendo conto che alcuni dei contaminanti presenti in falda sono cancerogeni volatili.



A fronte dei risultati dell'analisi di rischio (e delle condizioni meno favorevoli riscontrate sul campo rispetto agli input dell'analisi di rischio), riteniamo che si debba procedere immediatamente a porre in essere tutte le opportune misure di tutela delle persone.

3)I lavoratori dei locali commerciali entro i 30 m

Alla luce delle risultanze dell'analisi di rischio sullo stato di fatto che hanno evidenziato la non conformità per rischio indoor, è necessario imporre le relative restrizioni/precauzioni

d'uso dei locali, qualora non sia stato fatto nulla dal momento della ricezione di tale analisi di rischio da parte del comune e della ASL.

4)La questione della falda nell'area di risulta.

Il Comune di Pescara nel 2016 emanava un'ordinanza che segnalava superamenti della CSC per diverse sostanze all'interno dell'area di risulta, giudicando necessario, visto l'andamento della falda, ampliare le aree con potenziale contaminazione a un vasto tratto del centro abitato anche all'esterno delle aree di risulta.

L'analisi di rischio preliminare del 2017 condotta dalla Dr.ssa Brandelli, limitata al sedime dell'area di risulta, portava ad affermare che "*Sussiste rischio invece per la risorsa idrica.*"

Nonostante queste analisi fossero fondate su dati preliminari e nonostante le preoccupazioni espresse sull'argomento dallo scrivente per conto della Stazione Ornitologica Abruzzese sempre nel 2017 nell'ambito del procedimento di Verifica di Assoggettabilità a V.I.A. ritenendo appunto parziali le elaborazioni, l'analisi di rischio non è stata ripetuta immediatamente all'arrivo degli ulteriori dati della caratterizzazione (2022 e 2024).

Solo oggi nel 2026 viene ripetuta, e per il solo lotto 1c, l'analisi di rischio, smentendo in parte le conclusioni rassicuranti cui era pervenuta l'analisi del 2017 relativamente alla non conformità per esposizione dei lavoratori.

Inoltre come abbiamo visto l'analisi di rischio del 2026 per il PFTE del lotto 1C di cui qui si discute, indica che "*La contaminazione della falda non crea impatto sanitario ma solo ambientale.*".

L'omissione, dal 2016, degli obbligatori interventi di prevenzione (per il proprietario non responsabile)/messa in sicurezza di emergenza (per il responsabile) sulla falda, aggravati dalla mancata individuazione del responsabile della contaminazione, **appare, alla luce di tali documenti, estremamente grave** visto che le analisi di rischio sono concordi, a molti anni di distanza, nel considerare come attuale il rischio ambientale.

Pertanto, in attesa delle operazioni di bonifica, si diffida il Comune di Pescara ad attuare *ad horas* gli interventi obbligatori per il D.lgs.152/2006 al fine di contenere all'interno del sito i contaminanti, tenuto anche conto che gli uffici comunali sono ben consci di questi obblighi visto che li hanno imposti a terzi per l'ex FEA (al punto 4 della Determinazione 1070 del 3/06/2024 su tale sito si legge infatti "*che la società FEA s.r.l. si attivi sin da subito per: l'attivazione di idonee misure di prevenzione volte ad assicurare il contenimento delle acque sotterranee contaminate all'interno del sito;*").

Le associazioni scriventi si riservano ogni altro intervento, anche presso la Magistratura, affinché siano assolti gli obblighi di legge, vista anche la gravità delle omissioni che perdurano almeno dal 2016/2017.

A nulla valgono richiami capziosi, per altro già contenuti nell'analisi di rischio del 2017, cioè nove anni or sono, sull'opportunità di rimuovere o mettere in sicurezza le sorgenti della contaminazione, visto che in attesa degli interventi (per i quali come abbiamo visto possono passare anni se non decenni!) i contaminanti nel frattempo sono fuoriusciti e continuano a fuoriuscire dal sito in assenza delle misure imposte dalla legge.

5)La cinturazione parziale

Come già evidenziato dalla Regione Abruzzo con nota prot. n. 373370/25 del 22/09/2025 la proposta, oltre a non prevedere barriere alla base dei materiali contaminati/rifiuti, prevede addirittura una cinturazione verticale parziale, visto che le palancole sono assenti nel lato nord-est.

Questo rafforza ancor di più tutti i dubbi già espressi circa la valutazione dell'efficacia/efficienza della soluzione proposta soprattutto per quanto riguarda la contaminazione della falda.

6)Il sistema di trattamento delle acque nel PFTE

A parte quanto indicato nel precedente punto 4), si ribadisce la sconco per la contraddittorietà delle affermazioni contenute nel PFTE circa la necessità o meno dell'impianto di trattamento delle acque a valle idraulico.

Nella premessa a pag. 4 si legge testualmente "**mentre gli interventi strettamente necessari individuati nell'analisi di rischio sono: 1. Rimozione della contaminazione del primo metro accertata nei riporti e terreni nelle aree competenti ai punti di indagine Spz9 e Spz8;**

2. Trattamento della falda in valle idraulico.

A questi due interventi strettamente necessari, si aggiunge..." (neretto nostro, ndr)

Poi nella relazione l'intervento definito come abbiamo visto per due volte come "*strettamente necessario*" diventa improvvisamente attivabile solo potenzialmente.

In una nota a parte, invieremo ulteriori osservazioni su questioni più generali non afferenti, parzialmente o totalmente, al lotto 1c come:

- a)il mancato aggiornamento dell'analisi di rischio per le parti dell'area di risulta estranee agli interventi di cui ai lotti 1a, 1b e 1c;
- b)le omissioni circa le verifiche sul grado di compromissione della falda nelle zone esterne all'area di risulta ma oggetto dell'ordinanza sindacale 2016.

Per le due Associazioni:

Augusto De Sanctis



**Per contatti: Ass. Acqua Bene Comune APS, via Romanello da Forlì n.18 – 00176
Roma.
Cell. 3683188739**